

- Tappeti - Tessuti in rotoli/pezze - Cuscini - Amaca - Sacco a pelo - Tovaglie I prodotti tessili posti in vendita al consumatore finale devono riportare su un'etichetta o contrassegno la composizione fibrosa, che va indicata utilizzando esclusivamente le denominazioni contenute nell'allegato I al D.lgs 194/99 e successive integrazioni. Deve essere redatta in lingua italiana e le fibre devono essere riportate in ordine decrescente di peso. Non è consentito l'utilizzo di sigle. Eccezioni ed esclusioni Sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in esame: 1.i prodotti che sono in transito, sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri 2. i prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni 3. i prodotti destinati alla vendita in Paesi situati fuori dall'Unione Europea Non esiste obbligo di etichettatura di composizione fibrosa, solo per alcune categorie di prodotti (prodotti elencati nell'allegato 3 del D.lgs 194/99): - 1. Fermamaniche di camicie - 2. Cinturini di materia tessile per orologio - 3. Etichette e contrassegni

- 4. Manopole di materia tessile imbottite

- 5. Copricaffettiere

- Tende

- 6. Copriteiere
- 7. Maniche di protezione
- 8. Manicotti non di felpa
- 9. Fiori artificiali
- 10. Puntaspilli
- 11. Tele dipinte
- 12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
- 13. Feltri
- 14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
- 15. Ghette
- 16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
- 17. Cappelli di feltro
- 18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
- 19. Articoli di materia tessile da viaggio
20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
- 21. Chiusure lampo
- 22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
- 23. Copertine di materia tessile per libri
- 24. Giocattoli
- 25. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
- 26. Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm2
- 27. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
- 28. Copriuova
- 29. Astucci per il trucco

- 30. Borse in tessuto per tabacco
- 31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
- 32. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
- 33. «Nécessaires» da toletta
- 34. «Nécessaires» per calzature
- 35. Articoli funerari
- 36. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte
- (sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo)
- 37. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale
- 38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato IV), destinati normalmente:
- ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni,
- ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli
- e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
- 39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi

antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione

- 40. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
- 41. Vele
- 42. Articoli tessili per animali
- 43. Bandiere, stendardi e gagliardetti

Esiste un obbligo di etichettatura globale, e non del singolo pezzo, per alcune categorie di prodotti (prodotti elencati nell'allegato 4 del D.Lgs 194/99):

- 1. Canovacci
- 2. Strofinacci per pulizia
- 3. Bordure e guarnizioni
- 4. Passamaneria
- 5. Cinture
- 6. Bretelle
- 7. Reggicalze e giarrettiere
- 8. Stringhe
- 9. Nastri
- 10. Elastici
- 11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
 12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell'allegato III
- 13. Centrini
- 14. Fazzoletti
- 15. Retine per capelli
- 16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
- 17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
- 18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
- 19. Cinghie per tendaggi e veneziane
Etichettatura di composizione conforme

Vi sono, nella norma, disposizioni dettagliate sull'utilizzo di alcune fibre e sull'etichettatura di prodotti

specifici, se ne riprendono alcuni punti:

- l'art. 4 del d.lgs. 194/99 dispone che un prodotto tessile può essere qualificato con i termini 100%, "puro" o "tutto" solo se composto interamente da una stessa fibra, con tolleranza della presenza di altre fibre sino al 2% del peso se giustificata da motivi tecnici e non da sistematiche aggiunte, e sino al 5% per il prodotto ottenuto con ciclo cardato;
- l'art. 5 stabilisce che solo i prodotti tessili composti da lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la sua fabbricazione, né trattamento od impiego che abbia danneggiato la fibra stessa, possono essere qualificati: pura lana vergine.

L'etichettatura della composizione dei prodotti tessili che incorporino almeno due fibre, è disciplinata dall'art. 6 del D.lgs.194/99,

- 1) ove una fibra rappresenti almeno l'85% del peso totale, può essere designata in uno dei seguenti modi:
- a) denominazione della fibra seguita dalla percentuale di peso es." 85% cotone"
- b) denominazione della fibra seguita dalla dicitura es. "minimo 85% cotone"
- c) denominazione della fibra seguita dalla dicitura completa della composizione es. "85% cotone 15% elastan"
- 2) ove nessuna delle fibre raggiunga l' 85% del peso vanno indicate in ordine decrescente di peso, la denominazione e la percentuale di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza le indicazioni delle loro percentuali in peso;
- 3) per l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali non raggiunga il 10% del peso del prodotto, può indicarsi la denominazione "altre fibre " seguita da una percentuale globale. Va invece indicata la composizione completa del prodotto, nel caso venga specificata la denominazione di una fibra che non ne arrivi al 10% della composizione.

Prodotti tessili

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Le disposizioni legislative sotto richiamate si intendono nel testo vigente, come completate dalle successive modifiche e integrazioni alle stesse.

Normative comunitarie.

- Direttiva 2008/121/CE del 14.1.2009 (rifusione 96/74 e successive modifiche) Denominazioni del settore tessile G.U.C.E. n° L 19 del 23.1.2009
- Direttiva 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti G.U.C.E. n° L 11 del 15.01.2002

Normative nazionali

- Legge 26.11.1973 n. 883 (abrogata negli artt da 1 a 13) Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili G.U. n 7 del 8.1.1974
- D.P.R. 30.4.1976 n. 515 Abrogati alcuni articoli Regolamento di esecuzione della Legge 883/73 S.O. della G.U. n. 199 del 29.7.1976
- decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190. riguardante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE in G.U. n. 296 del 20/12/2017

Allegati

Manuale etichettatura prodotti tessili - II edizione

Regolamento UE sulle fibre tessili, etichettatura e contrassegno

Guida tessile - imprese

Guida tessile - consumatori

Linee guida

Manuale etichettatura - parte 1

Manuale etichettatura - parte 2

Norme di riferimento

Ultima modifica
Martedì 17 Marzo 2020
Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina?
Media 5 (4 votes)
Aliquota